



Università  
per Stranieri  
di Perugia

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**CIG: 7613818161**

**CUP: D96J17000500005**

### INDICE DEL DOCUMENTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
Art. 2 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO .....	2
Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO .....	3
Art. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE SUE FASI .....	5
Art. 5 - SITUAZIONI DI PERICOLO RILEVATE ALL'ATTO DELLE INDAGINI.....	5
Art. 6 - IMMOBILI OGGETTO DI VERIFICA .....	5
Art. 7 - DURATA DELL'APPALTO .....	6
Art. 8 - DOCUMENTAZIONE TECNICA RESA DISPONIBILE DAL COMMITTENTE .....	6
Art. 9 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO .....	7
Art. 10 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI PRODOTTI .....	7
Art. 11 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	8
Art. 12 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI .....	8
Art. 13 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI .....	8
Art. 14 - GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE .....	9
14.1. garanzia definitiva .....	9
14.2 Coperture assicurative – polizza rischi di esecuzione .....	10
Art. 15 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CORPO .....	11
Art. 16. TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO .....	12
Art. 17 PENALI PER RITARDI .....	12
Art. 18 ESECUZIONE IN DANNO .....	13
Art. 19 SUBAPPALTO.....	13
Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO .....	14
Art. 21 ONERI FISCALI .....	15
Art. 22 DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO .....	15
Art. 23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	15
Art. 24 NORMATIVA.....	16
Art. 25 RISERVATEZZA.....	16
Art. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO .....	16

## **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la Verifica della vulnerabilità statica e sismica, ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. e del D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni", degli edifici di proprietà dell'Università per Stranieri di Perugia, elencati all'Art. 6 del presente capitolato, classificati strategici o rilevanti ai sensi dell'Ordinanza stessa e pertanto ricadenti nell'obbligo di verifica. Tale servizio comprende le analisi strutturali e le verifiche numeriche e le relative attività propedeutiche, il tutto come regolato dal Capitolato tecnico (Allegato 2), quali sinteticamente:

- operazioni finalizzate a mettere a vista le strutture da indagare, di assistenza alle prove in sito e di ripristino delle porzioni di edificio e/o struttura investigate;
- indagini strutturali ad intere porzioni di edificio e/o a singoli elementi costruttivi, indagini e prove geologiche e geotecniche, da eseguirsi presso l'edificio ed in laboratorio, produzione di elaborati tecnici di riepilogo, sia grafico che descrittivo relativo alle indagini svolte;
- rilievo metrico, materico e strutturale degli organismi portanti e portati.

A seguito di tali attività propedeutiche dovranno essere eseguite le analisi e verifiche strutturali dell'edificio modellato geometricamente e matematicamente con i dati desunti dalle campagne predette, e la compilazione delle schede di analisi e verifica della vulnerabilità sismica approntate dal Ministero, ed in ottemperanza alle normative vigenti, schede di riepilogo e illustrazione delle carenze riscontrate (statiche e sismiche) con una indicazione preliminare dei possibili interventi di consolidamento da farsi.

L'Ateneo intende, altresì, entrare in possesso di tutti gli elementi e le informazioni necessari, per la redazione dell'eventuale progetto di intervento di consolidamento e/o miglioramento sismico che dovesse essere suggerito dalla verifica in parola, senza dover ricorrere ad ulteriori campagne di acquisizione. In particolare l'appalto prevede, qualora l'esito delle verifiche individuasse la necessità di eseguire degli interventi di consolidamento e/o miglioramento sismico, di integrare gli elaborati di cui sopra con quelli richiesti dalla progettazione di fattibilità degli interventi.

## **Art. 2 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO**

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale e dal Capitolato Tecnico, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Nell'esecuzione contrattuale l'affidatario dell'appalto è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia strutturale anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

### Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Ai sensi del DM 17 giugno 2016 (EX DM 143/2013), il compenso per ognuna delle prestazioni professionali si determina utilizzando i parametri (V,G,Q,P), definiti all'art.2 del, che fanno riferimento al costo delle opere e alla complessità e specificità delle singole prestazioni. Tali parametri sono stati estrapolati dalla determinazione dei prezzi indicati in tabella in quanto sono desunti dalle *Linee guida per la Pubblica Amministrazione "servizi professionali" per l'abilitazione di fornitori e servizi alla categoria 2. diagnostica degli edifici vulnerabilità sismica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione(CONSIP).*

**Importo Totale dell'Appalto Euro 238.088,14, di cui Euro 232.431,54 (esclusi oneri previdenziali ed IVA) per prestazioni soggette a ribasso ed Euro 5.656,60 (esclusi oneri previdenziali ed IVA) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ripartiti come segue:**

DENOMINAZIONE IMMOBILE	COSTO DELLE VERIFICHE esclusi Oneri Previdenziali ed IVA (imponibile soggetto a ribasso)	COSTI DELLA SICUREZZA esclusi Oneri Previdenziali ed IVA (imponibile non soggetto a ribasso)	EVENTUALE COSTO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' esclusi Oneri Previdenziali ed IVA (imponibile soggetto a ribasso)	SOMMA esclusi Oneri Previdenziali ed IVA (imponibile totale)
Palazzo Gallenga	€ 94.326,00	€ 1.647,60	€ 3.925,09	€ 99.898,69
Palazzina Prosciutti	€ 41.900,00	€ 1.447,60	€ 1.743,54	€ 45.091,14
Complesso Villa Colombella (Villa, Foresteria-Chiesetta)	€ 86.920,00	€ 2.561,40	€ 3.616,91	€ 93.098,31
TOTALE	€ 223.146,00	€ 5.656,60	€ 9.285,54	€ 238.088,14

Come si evince dalla tabella soprastante, sono individuati 9.285,54 euro per la prestazione relativa al progetto di fattibilità, di cui si tratta al par. 2.4.6 del Capitolato Tecnico, e sono riferiti ad una prestazione opzionale che verrà affidata solo in caso di esito negativo delle verifiche, ed in relazione ad ogni singolo edificio.

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione	71312000-8 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale	€ 238.088,14
Importo totale a base di gara		€ 238.088,14

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,01%
STRUTTURE: S04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica – verifiche strutturali relative	IXa	0,9	€ 2.591.243,75	QbI.06 QbII.09 QbII.13 QbII.14 QbII.15 QbII.15	€ 76.063,22	€ 18.262,78
Somma PALAZZO GALLENGA					€ 76.063,22	€ 18.262,78
Totale comprensivo di spese e oneri PALAZZO GALLENGA					€ 94.326,00	

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 25,00%
STRUTTURE: S04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica – verifiche strutturali relative	IXa	0,9	€ 875.666,50	QbI.06 QbII.09 QbII.13 QbII.14 QbII.15 QbII.15	€ 33.520,00	€ 8.380
Somma PALAZZINA PROSCIUTTI					€ 33.520,00	€ 8.380
Totale comprensivo di spese e oneri PALAZZINA PROSCIUTTI					€ 41.900,00	

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,17%
STRUTTURE: S04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica – verifiche strutturali relative	IXa	0,9	€ 2.325.843,11	QbI.06 QbII.09 QbII.13 QbII.14 QbII.15 QbII.15	€ 70.000,80	€ 16.919,19
Somma COLOMBELLA					€ 70.000,80	€ 16.919,19
Totale comprensivo di spese e oneri COLOMBELLA					€ 86.920,00 (arrotondato)	

#### Art. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE SUE FASI

La descrizione del servizio e delle sue fasi sono approfonditamente espone nel Capitolato Tecnico (Allegato 2), che si intende parte integrante e sostanziale del presente documento.

#### Art. 5 - SITUAZIONI DI PERICOLO RILEVATE ALL'ATTO DELLE INDAGINI

Qualora durante l'esecuzione dei rilievi e dei saggi si evidenziassero le situazioni previste al capitolo 8 punto 8.3 del D.M. 14/01/08 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC) ovvero: *riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni)*; il Professionista incaricato ne deve dare immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto, che coincide con il Responsabile Unico del Procedimento per la valutazione degli interventi da porre in atto.

Nei casi precedenti il RUP può richiedere la sospensione della valutazione di vulnerabilità ed ordinare la riparazione, previo affidamento da parte dell'Ateneo dei necessari interventi in via d'urgenza, e quindi riprendere le attività contrattuali di verifica.

#### Art. 6 - IMMOBILI OGGETTO DI VERIFICA

Gli immobili oggetto di verifica sismica, che hanno destinazione d'uso varia, sono di proprietà dell'Università per Stranieri di Perugia e vengono di seguito elencati:

- Palazzo Gallenga, sito in Piazza Fortebraccio, 4 – 06123 Perugia, destinato a Sede principale dell'Università per Stranieri di Perugia con uffici, aule e servizi vari;
- Palazzina Prosciutti, sita in Via Carlo Manuali, 8-10 – 06123 Perugia, destinate ad aule, archivio storico e servizi;
- Complesso Villa Colombella (Villa, Foresteria-Chiesetta), sita in Loc. di Colombella Alta - 06134 Perugia, attualmente in locazione alla Regione dell'Umbria e ospitante una sede dell'Unesco.

Tutti i suddetti edifici rientrano tra gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Elenco B, Allegato 1 OPCM 3274/2003, Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003), nonché facenti parte dei beni pubblici che presentano interesse artistico e storico tutelati dalla legge (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

#### **Art. 7 - DURATA DELL'APPALTO**

Al fine del rispetto dei tempi contrattuali e, in caso di ritardo, per l'applicazione delle relative penali, l'esecuzione delle prestazioni previste in appalto, dovranno essere svolte secondo le seguenti tempistiche in due fasi:

La prima fase avrà inizio dalla data del "Verbale di avvio dell'esecuzione della prestazione" che verrà sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed avrà una durata di **70 giorni naturali e consecutivi**. In questa fase dovrà essere redatta la relazione metodologica (Par. 2.1 del Capitolato Tecnico).

La seconda fase decorrerà dalla data di formale comunicazione (a mezzo PEC) dell'approvazione della relazione metodologica ed avrà una durata di **210 giorni naturali e consecutivi**.

Al fine del rispetto dei tempi contrattuali, non verranno computati i giorni compresi dalla data di consegna della Relazione Metodologica alla data di approvazione di quest'ultima da parte dell'Università e della competente Soprintendenza, né verranno computati i tempi legati ad eventuali sospensioni ordinate dal RUP per esigenze legate all'attività dell'Ateneo o in riferimento al paragrafo 5.

L'allungamento dei tempi, legato alle motivazioni sopracitate, non danno diritto all'Appaltatore ad avanzare richieste di risarcimento.

#### **Art. 8 - DOCUMENTAZIONE TECNICA RESA DISPONIBILE DAL COMMITTENTE**

Nell'intento di fornire informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche delle componenti del complesso immobiliare, utili per un accurato svolgimento del servizio, l'Università per Stranieri di Perugia mette a disposizione alcuni documenti reperiti presso gli Archivi Provinciali, Regionali e Statali ed elencati nelle schede edifici (Allegato 3).

L'indisponibilità di informazioni o la presenza di eventuali inesattezze negli elaborati e/o documentazioni messe a disposizione da parte del Committente non potrà in ogni caso costituire motivo per l'Affidatario di chiedere indennizzi o maggiorazioni del compenso contrattualmente pattuito, restando comunque a carico dell'Affidatario stesso il reperimento, anche presso gli altri

Pubblici Uffici, della ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio.

#### **Art. 9 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

L’Affidatario ha l’obbligo di:

- eseguire i necessari sopralluoghi, rilievi e verifiche sui complessi immobiliari;
- partecipare ad eventuali incontri di discussione circa le problematiche inerenti le verifiche tecniche convocati dal RUP;
- rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del RUP, gli elaborati redatti o in corso di redazione sia in formato pdf, doc e/o dwg, nonché a partecipare agli incontri di verifica intermedia del regolare svolgimento del contratto che il Responsabile del Procedimento riterrà necessari al fine dell’ottenimento del miglior risultato;
- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione ed i dispositivi di protezione individuale per eseguire le indagini e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- trasmettere all’Amministrazione, prima della stipula del contratto, copia delle assicurazioni di legge di quelle relative alla copertura di eventuali danni a terzi nell’esercizio delle attività richieste dal presente capitolato;
- inviare all’Amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica dell’applicazione delle condizioni contrattuali;
- la predisposizione della documentazione necessaria e l’ottenimento dei permessi, certificati di prove in laboratorio ed in genere tutti gli oneri relativi sono a carico dell’aggiudicatario.

#### **Art. 10 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI PRODOTTI**

Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Università per Stranieri di Perugia che potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di utilizzo.

L’Università per Stranieri di Perugia si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni per altri scopi istituzionali, anche modificandoli, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

#### **Art. 11 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

È fatta salva la facoltà dell'Università per Stranieri di Perugia di procedere a modifiche del contratto, ove si verificasse una delle ulteriori ipotesi previste dall'articolo 106 del nuovo codice e alle condizioni ivi prescritte.

#### **Art. 12 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI**

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette alle verifiche di conformità di cui all'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici al fine di accertarne la regolare esecuzione.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del capitolato, nonché nel rispetto delle leggi di settore. Ai fini della verifica di conformità si procederà a controlli e verifiche in contraddittorio con l'Affidatario.

Il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali e le prescrizioni eventualmente impartite, sia per la quota servizi che per quella dei lavori.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Università per Stranieri di Perugia potrà dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di far eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno dell'Affidatario ai sensi del successivo art. 19, e il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

#### **Art. 13 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI**

L'Affidatario sarà obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, in quanto applicabili. Qualora a carico dell'Affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dall'Università per Stranieri di Perugia nel rispetto della normativa vigente.

L'Affidatario dovrà osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare



riferimento a quelle riguardanti i rischi da interferenza riportate nel DUVRI predisposto dalla stazione appaltante e facente parte dei documenti allegati alla gara.

Prima della presa in consegna dei locali oggetto di indagine, l'appaltatore dovrà redigere e consegnare alla Stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81.

## **Art. 14 - GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **14.1. garanzia definitiva**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione ex art. 93, comma 2 o fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nella misura prevista al comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Università per Stranieri di Perugia può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano (ai sensi dell'art. 103 c. 1 ultimo periodo) le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

L'Università ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del

servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Università per Stranieri di Perugia, con la sola condizione della preventiva consegna all'Università per Stranieri di Perugia garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

#### **14.2 Coperture assicurative – polizza rischi di esecuzione**

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs n. 50/2016, il professionista aggiudicatario deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento al servizio espletato, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per i danni derivanti al committente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal committente stesso. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La polizza deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione della verifica di conformità.

L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle indagini e prove sui manufatti, anche una polizza assicurativa che tenga indenne l'Università per Stranieri di Perugia da tutti i rischi di esecuzione, per danni o distruzione, totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle indagini, da qualsiasi causa determinati, anche da incendio, salvo quelli derivanti, azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, comprensiva di danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, allagamenti, sversamenti, infiltrazioni, ecc. sino alla data di approvazione della verifica di conformità.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata con la somma assicurata pari all'importo contrattuale e massimale pari ad almeno 500.000 euro.

L'Affidatario solleva il Committente da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate, inclusa l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente appalto.

L'Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili o immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il

caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data d'inizio effettivo del servizio e cesserà alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi alle eventuali perizie suppletive e/o compensi per servizi aggiuntivi.

La garanzia sopra indicata prestata dall'Appaltatore, copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

#### **Art. 15 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CORPO**

Il corrispettivo è valutato a corpo (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016) ed è comprensivo di qualsiasi onere, esso si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

I pagamenti sono disposti, previo accertamento da parte del RUP, all'avvenuto completamento di tutte le attività, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia previste per legge, comprese quelle previste a tutela dei lavoratori di cui all'art. 30, comma 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

Ciascun pagamento progressivo deve essere fatturato al netto delle ritenute di garanzia pari allo 0,50%. In occasione dell'ultima fattura verrà fatturato anche l'importo complessivo di tutte le trattenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale.

Le ritenute di garanzia di cui all'art. 30, comma 5 e 5 bis del D.Lgs. 50/2016, saranno svincolate solo in sede di liquidazione del saldo finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La corresponsione del saldo ha luogo a seguito della emissione del certificato di verifica di conformità che attesta la regolare esecuzione del servizio e delle prestazioni nel suo complesso.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall'Affidatario prima della stipula del contratto, comprese le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dietro presentazione di regolare fattura.

Ai sensi del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 1, commi da 209 a 213 della l. 224/2007 – "Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni", l'Appaltatore ha l'obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (Sdi), con le modalità che saranno esplicitate nel contratto. Verrà rilasciato dall'Università il codice univoco ufficio per l'emissione delle fatture in formato elettronico.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito al conto corrente, rispetto alle relative indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all'Università entro 7 gg. dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la dovuta documentazione.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del DPR. N. 602/1973 e dl DM 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

Sull'importo del corrispettivo spettante all'Affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

#### **Art. 16. TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO**

Il corrispettivo contrattuale, verrà liquidato secondo la seguente tempistica:

- 20% all'approvazione da parte dell'Università per Stranieri della Relazione Metodologica a seguito dell'Autorizzazione della competente Soprintendenza per gli edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004;
- ulteriore 30% alla consegna dei risultati delle prove ed indagini strutturali e geognostiche previste nella Relazione Metodologica;
- ulteriore 30% alla consegna di tutti i documenti attinenti al presente appalto.
- 20% all'Approvazione da parte dell'Università per Stranieri di tutti i documenti attinenti al presente appalto a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità del Soggetto Incaricato di cui all'Art. 12.

#### **Art. 17 PENALI PER RITARDI**

In caso di ritardo nell'espletamento delle attività in appalto, rispetto ai tempi stabiliti al paragrafo 7 (Durata dell'Appalto), salvo motivi non imputabili all'Appaltatore, saranno applicate penali giornaliere dell'1,0‰ (uno per mille) dell'importo di contratto.

La penale è comminata dal RUP che è anche Direttore dell'Esecuzione.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in corrispondenza dell'emissione del certificato di pagamento successivo al termine di ciascuna fase.

Qualora l'importo delle penali, in ragione dei giorni di ritardo accumulati, superasse il 10% dell'importo netto contrattuale, e qualora le inadempienze permanessero, nonostante le prescrizioni impartite ed i tempi assegnati dal RUP, l'Università, su proposta del RUP, può procedere alla risoluzione del contratto nei modi e termini stabiliti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore anche in ordine al risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito dell'inerzia dello stesso.

## **Art. 18 ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l’Affidatario rifiutasse o ritardasse l’esecuzione degli ordini di servizio del RUP, l’Università per Stranieri di Perugia procederà ad affidare lo stesso a terzi in danno dell’Affidatario inadempiente.

A quest’ultimo sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’Università per Stranieri di Perugia rispetto a quelle previste dal contratto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Affidatario, senza pregiudizio dei diritti dell’Università per Stranieri di Perugia sui beni dello stesso.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Affidatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere.

## **Art. 19 SUBAPPALTO**

Ai sensi del comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs.n.50/2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Qualora le prestazioni sopra citate, non fossero espletate direttamente dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, ma fossero subappaltate, si applica l’art. 105 del Codice.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del Codice è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, in quanto il servizio è di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice.

L'importo della prestazione eventualmente appaltata dovrà essere successivamente calcolato dall’Appaltatore per mezzo di un computo metrico (utilizzando il prezzario regionale dell’Umbria Vigente) che verrà allegato al contratto di subappalto.

Ai sensi del comma 14 dell’art. 105 del Codice, *“L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, ..., provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”*

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Università per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate, sollevando l'Istituto stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Ai sensi del comma 4 dell'art.105 D.Lgs.50/2016, i soggetti affidatari possono affidare in subappalto (quanto previsto dal comma 8 dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016), previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Ai sensi del comma 13 dell'art.105 D.Lgs.50/2016, l'Università corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori previste alle lettere a) e c) sopra citate, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

## **Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

L'Università procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per tutti casi previsti dall'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n.50/06
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- in caso di violazione degli obblighi previsti dalla dichiarazione di integrità sottoscritta in fase di presentazione dell'offerta ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'Università per Stranieri di Perugia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente;
- in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell'Appaltatore o dell'Impresa Mandataria (capogruppo) in caso di A.T.I., fuori dai casi previsti dall'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente capitolato e dal contratto, che non consenta la prosecuzione dell'appalto.

In seguito alla risoluzione del contratto, l'Università per Stranieri di Perugia Istituto procederà con le modalità e gli effetti di cui all'art. 108 comma 5 e ss. del D.Lgs n. 50/2016.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Università e non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Università per Stranieri di Perugia si riserva la facoltà di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 21 ONERI FISCALI**

Le spese inerenti il contratto, in mancanza di una deroga espressa per i contratti pubblici, sono disciplinate relativamente all'imposta di bollo dall'art.22 DPR n.642/72 , relativamente all'imposta di registro dall'art.57 DPR n. 131/86.

#### **Art. 22 DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO**

A tutti gli effetti contrattuali, l'Affidatario deve eleggere il proprio domicilio nel Comune di Perugia.

#### **Art. 23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Perugia. È esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 24 NORMATIVA**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, e nel Capitolato tecnico, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

**Art. 25 RISERVATEZZA**

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Incaricato venisse a conoscenza.

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

**Art. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e in particolar modo al codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e pubblicato nel sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: <https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/statuto-regolamenti/codice-di-comportamento-unistrapg.pdf> e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Camilla Bianchi